

**Edizione di lunedì 14 Dicembre 2020**

## **EDITORIALI**

**Riparte Euroconference In Diretta: gli argomenti della 23esima puntata**  
di **Sergio Pellegrino**

## **AGEVOLAZIONI**

**Progetti di R&S per l'economia circolare**  
di **Debora Reverberi**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Bollo virtuale su fatture: verso la segnalazione automatica degli errori**  
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **IVA**

**La separazione di attività ai fini Iva: obbligo e facoltà**  
di **Federica Furlani**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Rimborso dell'euroritenuta e voluntary disclosure**  
di **Luigi Ferrajoli**

## **RASSEGNA RIVISTE**

**I limiti della compensazione legale in caso di contestazione del credito**  
di **Angelo Ginex**

## EDITORIALI

---

### ***Riparte Euroconference In Diretta: gli argomenti della 23esima puntata***

di **Sergio Pellegrino**

Seminario di specializzazione

## FATTURAZIONE ELETTRONICA, ESTEROMETRO E NUOVE SPECIFICHE TECNICHE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dopo una settimana di pausa legata al ponte dell'Immacolata, **riparte quest'oggi alle ore 9 Euroconference In Diretta.**

Nella **sessione di aggiornamento**, dopo aver fatto il punto sulla **normativa, prassi e giurisprudenza** della settimana appena conclusa, ci concentreremo innanzitutto sul **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di venerdì scorso** con il quale è stata disposta la **proroga di un anno della validità delle deleghe** per l'utilizzo dei servizi di **fatturazione elettronica** nel periodo emergenziale la cui **data di scadenza è compresa fra 15 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.**

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia delle Entrate**, esamineremo in particolare 3 risposte ad istanze di interpello, tutte dello scorso 9 dicembre, in materia di superbonus:

- la [570](#), che è incentrata sull'applicazione dell'agevolazione in relazione agli **immobili residenziali utilizzati promiscuamente** per l'esercizio di imprese, arti o professioni;
- la [571](#), che si occupa degli interventi di **efficientamento energetico iniziati prima dell'entrata in vigore del decreto Requisiti** (6 ottobre 2020) e delle **modalità di rilascio dell'APE ante-intervento**;
- la [572](#), che tratta la casistica di un **condominio in parte residenziale e in parte commerciale**, con l'effettuazione di **interventi di efficientamento energetico** soltanto da parte dei **proprietari degli appartamenti.**

Fra le pronunce che abbiamo selezionato della **Corte di Cassazione**, esamineremo la [sentenza n. 27963](#) di **lunedì 7 dicembre.**

Ad una **Sas** che aveva ricevuto un **avviso di accertamento per il 2005** con il **recupero di Irap e Iva** e l'applicazione della **sanzione per infedele dichiarazione**, L'Agenzia aveva comminato, con

un **altro atto di contestazione**, la **sanzione per l'omesso versamento dell'Iva** (pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997](#)).

Nella **seconda sessione**, dedicata ad **adempimenti e scadenze**, Lucia Recchioni affronterà il tema del **versamento del secondo acconto Imu**.

La parola passerà quindi a **Roberto Bianchi**, che nella **sessione di approfondimento** affronterà il tema, scelto con il sondaggio di lunedì scorso dai partecipanti, della **indetraibilità dell'Iva erroneamente corrisposta da parte del cessionario**.

Quindi la **sessione** dedicata al **caso operativo**, realizzata come sempre in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**: andremo ad analizzare gli **interventi di efficientamento energetico** che possono essere **"trainati"** da quelli del **primo comma dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020**, beneficiando del **"potenziamento" della detrazione al 110%** (e del **più veloce periodo di recupero** dell'agevolazione, che avviene in 5 anni).

Quest'oggi nella **sessione** curata da **Gruppo Finservice** la dott.ssa **Giovanna Lipani**, **Responsabile Divisione Privacy** di **Gruppo Finservice**, si occuperà di **Compliance privacy e formazione**.

Concluderemo, come consuetudine, con la **sessione Q&A**, rispondendo ad alcune delle domande che ci saranno pervenute dai partecipanti, mentre in settimana pubblicheremo le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## AGEVOLAZIONI

---

### *Progetti di R&S per l'economia circolare*

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

## LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020: ASPETTI ORDINARI E STRAORDINARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A partire dallo scorso 10 dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 19.00 **ad eccezione dei giorni 24-25-26-31.12, 01.01 e 06.01**, le imprese di qualsiasi dimensione possono presentare telematicamente, anche in forma congiunta, **le domande di ammissione al bando a sostegno dei progetti di R&S finalizzati alla riconversione produttiva nell'ambito dell'economia circolare** di cui al D.M. 11.06.2020.

La misura, attivata con una dotazione di 217 milioni di euro dal Mise e **gestita da Invitalia**, è destinata a sostenere i **progetti di R&S e sperimentazione di soluzioni innovative** per l'utilizzo efficiente ed ecosostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la **riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare** in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo.

La concessione di agevolazioni a sostegno di progetti di R&S per l'economia circolare è stata disposta dall'[articolo 26 D.L. 34/2019](#) (c.d. Decreto Crescita) con la seguente duplice modalità:

- nella forma di **finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)** destinate agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile;
- **nella forma di contributo diretto alla spesa** a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

**I criteri, le condizioni e le procedure** per la concessione ed erogazione delle agevolazioni sono definiti dal D.M. 11.06.2020.

**Ambito applicativo soggettivo**

L'agevolazione è rivolta, **per progetti di R&S svolti in forma singola o congiunta, sia in qualità di capofila che di co-proponenti**, ai seguenti soggetti in possesso dei requisiti dell'**articolo 3, comma 4, D.M. 11.06.2020**:

- **imprese di qualsiasi dimensione** che esercitano le seguenti attività
- attività industriali
- attività agroindustriali
- attività artigiane
- attività di servizi all'industria
- **centri di ricerca.**

Gli **organismi di ricerca**, pubblici e privati, sono ammessi **all'incentivo per i soli progetti congiunti e in qualità di co-proponenti**.

### **Ambito applicativo oggettivo**

Oggetto di agevolazione sono **progetti di R&S** dotati delle seguenti caratteristiche:

- consistenti in **attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale**, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto;
- **finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali** (*Key Enabling Technologies, KETs*) indicate all'**allegato 1** al **D.M. 11.06.2020**;
- **finalizzati alla riconversione produttiva delle attività economiche nell'ambito dell'economia circolare, secondo una o più delle linee di intervento** elencate all'**allegato 2** del **D.M. 11.06.2020**;
- con **elevato contenuto di innovazione tecnologica e sostenibilità**, realizzati negli ambiti del ciclo produttivo rilevanti per l'economia circolare individuati dall'**allegato 2** del **M. 11.06.2020**;
- realizzati nell'ambito di **una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale**;
- con **spese e costi ammissibili in misura non inferiore a euro 500 mila e non superiore a 2 milioni di euro**;
- **in caso di progetti congiunti**, spese e costi ammissibili sostenuti da ciascun proponente pari ad almeno euro 250 mila nel caso di imprese ovvero pari ad almeno il 10% dell'importo complessivo ammissibile del progetto nel caso di organismi di ricerca;
- **avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione**;
- **di durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi.**

<b>Tecnologie</b>	–	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
<b>abilitanti</b>	–	Nanotecnologie

<b>fondamentali</b>	–	Materiali avanzati
	–	Biotecnologie
	–	Fabbricazione e trasformazione avanzate
	–	Tecnologie spaziali
	–	Tecnologie atte al perseguimento di obiettivi sociali
<b>Linee di intervento per la riconversione produttiva verso un modello di economia circolare</b>	–	Innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a "rifiuto zero" e di compatibilità ambientale (innovazioni ecocompatibili);
	–	progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei <b>percorsi di simbiosi industriale</b> ;
	–	sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle <b>tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua</b> ;
	–	strumenti tecnologici innovativi in grado di <b>aumentare il tempo di vita dei prodotti</b> e di <b>efficientare il ciclo produttivo</b> ;
	–	sperimentazione di nuovi modelli di <i>packaging</i> intelligente ( <b>smart packaging</b> ) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
	–	sistemi di <b>selezione del materiale multi-leggero</b> , al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.
<b>Ambiti del ciclo produttivo rilevanti per l'economia circolare</b>	–	Produzione
	–	Consumo
	–	Gestione dei rifiuti e degli scarti
	–	Gestione delle acque
	–	Strumenti, applicazioni, servizi

### Le spese ammissibili

Le spese e i costi ammissibili devono essere **sostenuti direttamente e pagati dal soggetto beneficiario e sono relativi a:**

- **spese del personale dipendente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca**, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di R&S oggetto del progetto ed escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- **spese per gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione**, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di R&S;
- **servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di R&S**, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del *know-how*;
- **le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto**, secondo quanto stabilito dall'[articolo 29 del regolamento](#)

[\(UE\) n. 1290/2013;](#)

- **i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto**, di nuova fabbricazione; per i materiali esistenti in magazzino il costo ammissibile è quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

### **Le agevolazioni concedibili**

Le agevolazioni sono articolate nella duplice forma di:

- **finanziamento agevolato a valere sul FRI;**
- **contributo alla spesa a valere sul**

**Alle imprese e centri di ricerca** sono concessi **finanziamenti agevolati del FRI, per il 50% delle spese ammissibili del progetto**, in presenza di un finanziamento bancario associato concesso da una banca finanziatrice.

**I contributi alla spesa** sono riconosciuti nelle seguenti misure percentuali delle spese ammissibili di progetto:

- **20% per le micro e piccole imprese e per gli organismi di ricerca;**
- **15% per le medie imprese;**
- **10% per le grandi imprese.**



## IMPOSTE INDIRETTE

### ***Bollo virtuale su fatture: verso la segnalazione automatica degli errori***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Master di specializzazione

## LABORATORIO OPERATIVO SULLE RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'imposta di bollo deve essere assolta, in linea generale, sulle fatture (elettroniche o cartacee) non soggette ad imposta sul valore aggiunto, secondo il **principio di alternatività tra Iva ed imposta di bollo**.

L'[articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972](#), prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di **2 euro** per ogni esemplare, con riferimento alle *"fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti"*; **l'imposta non è dovuta quando le somme documentate non superano i 77,47 euro**.

In caso di **fatture emesse in formato cartaceo** (ad esempio, soggetti minimi o forfettari), al superamento della soglia di rilevanza, l'imposta può essere assolta **mediante apposito contrassegno telematico** o, in alternativa, **con modalità virtuali** (di cui all'[articolo 15 D.P.R. 642/1972](#)), previa autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate (modalità in disuso a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica).

Sulle **fatture elettroniche emesse in formato xml e trasmesse allo Sdl**, invece, l'imposta di bollo è corrisposta **esclusivamente con modalità telematica**.

Le **specifiche tecniche** della fatturazione elettronica accolgono tale informazione nel **campo "DatiBollo"**, composto da:

- **"BolloVirtuale"** che evidenzia **l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014** (bollo virtuale);
- **"ImportoBollo"**: importo dell'imposta dovuta.

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è **effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo**.



A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto **l'ammontare dell'imposta dovuta**, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdl, **all'interno dell'area riservata** del soggetto passivo Iva.

Il pagamento dell'imposta potrà essere effettuato **con addebito su conto corrente bancario o postale**, oppure utilizzando il **modello F24** predisposto dalla stessa Agenzia.

Riepilogando, **l'imposta di bollo sulle fatture può essere assolta:**

- mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee);
- con le modalità virtuali di cui [all'articolo 15 D.P.R. 642/1972](#) (tanto per le fatture cartacee quanto per quelle emesse con sistemi elettronici);
- con le **modalità individuate dall'articolo 6 del decreto MEF 17.06.2014** (per le fatture elettroniche trasmesse tramite Sdl).

In caso di mancato versamento dell'imposta in argomento **le sanzioni variano a seconda della modalità di assolvimento prevista**.

In particolare:

- se l'imposta di bollo è assolta **mediante contrassegno**, la sanzione applicabile è quella dettata dall'[articolo 25, comma 1, D.P.R. 642/1972](#), secondo cui *"chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta"*.
- in caso di **modalità virtuali** (ai sensi [dell'articolo 15 D.P.R. 642/1972](#), oppure [dell'articolo 6 decreto MEF 17.06.2014](#), ma comunque mediante **versamento cumulativo dell'imposta**) trova applicazione la sanzione disposta dall'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), secondo cui chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti periodici dovuti *"è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato"*. Per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a novanta giorni**, la sanzione di cui sopra è **ridotta alla metà**.

A decorrere dal **1° gennaio 2021** l'Agenzia delle entrate effettuerà dei **controlli automatizzati sul versamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche**, grazie anche al maggior grado di dettaglio introdotto nel campo **Natura operazione** dalle nuove specifiche tecniche (versione 1.6). In base ai dati indicati nelle fatture elettroniche transitate dallo Sdl, l'Agenzia delle entrate provvede ad integrare le **fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo**.

Ai sensi dell'[articolo 12-novies D.L. 34/2019](#), in caso di **ritardato, omesso o insufficiente versamento**, l'Agenzia comunicherà al contribuente l'ammontare dell'imposta dovuta e della **sanzione amministrativa, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti** fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute **entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione**, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'**iscrizione a ruolo a titolo definitivo**. **Si attende un decreto del Mef che definisca le procedure attuative** per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni nella misura descritta.

Nelle more del decreto attuativo, **con la risposta n. 14 pubblicata il 10.12.2020 l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti** in materia.

Dal 2021 **la sanzione** di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), richiamata in precedenza per le fatture elettroniche trasmesse via Sdl, **modulata secondo il momento in cui la tardività è rimossa**:

- **viene comunicata dall'Agenzia delle entrate, insieme all'eventuale imposta**, ove dovuta, **ed agli interessi**, ai sensi dell'[articolo 12-novies, comma 1, D.L. 34/2019](#)
- **e viene ridotta ad un terzo qualora il contribuente ne effettui il versamento** (e regolarizzi la violazione, in caso di omissione) **entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione**.

**La sanzione su cui applicare la riduzione pari ad un terzo (in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione) sarà pari:**

- **al trenta per cento**, se il versamento è eseguito **oltre novanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento**;
- **al quindici per cento**, se il versamento è eseguito **entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento**;
- **ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (un per cento)**, se il versamento è eseguito **entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento**.

Il contribuente può comunque **avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso**, ex [articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#), **fino a quando non riceve la comunicazione** – ai sensi dell'[articolo 12-novies](#) – **con cui l'Agenzia delle entrate constata la violazione e comunica l'imposta, gli interessi e la sanzione da versare**.

## IVA

### ***La separazione di attività ai fini Iva: obbligo e facoltà***

di **Federica Furlani**

Master di specializzazione

## TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

Scopri le sedi in programmazione >

L'[articolo 36 D.P.R. 633/1972](#) stabilisce, quale principio generale, nel caso di soggetto passivo che esercita congiuntamente diverse attività, quello dell'**unitarietà di tutte le operazioni effettuate ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto**.

Unitarietà significa che **uno solo è il numero di partita Iva** che identifica il soggetto per tutte le attività esercitate: lo stesso deve tenere **una sola contabilità ai fini Iva** e determinare **un unico volume d'affari**, così come **unitari sono gli adempimenti di liquidazione, versamento e dichiarazione**.

La norma prevede tuttavia dei casi di **separazione, obbligatoria o facoltativa**.

In particolare le ipotesi di **separazione obbligatoria** delle attività si verificano nel caso di:

- **contemporaneo esercizio di attività di impresa e di lavoro autonomo**. In tal caso occorre separare le operazioni effettuate nell'esercizio dell'attività professionale da quelle relative all'attività imprenditoriale, **restando separati anche i rispettivi volumi d'affari**;
- **contemporaneo esercizio di una qualunque attività con un'altra attività, per la quale il criterio di determinazione dell'Iva presenta modalità del tutto specifiche e particolari**, tali da non poter essere trattate in modo unitario. È il caso della **vendita al dettaglio con ventilazione dei corrispettivi** ([articolo 24, comma 3, D.P.R. 633/1972](#)), dell'**esercizio di attività di agricoltura e pesca** ([articolo 34 D.P.R. 633/1972](#)), dell'**esercizio di attività spettacolistica, di intrattenimento e giochi** ([articolo 74 e 74-quater D.P.R. 633/1972](#)).

La **separazione facoltativa**, regolata dal **comma 3** del citato **articolo 36**, è invece concessa nel caso di **esercizio di più attività, che devono essere "effettivamente" distinte ed obiettivamente autonome, ancorché svolte nell'ambito della stessa impresa** ([risoluzione 184/E/2008](#)), e quindi devono essere individuate con **distinti codici attività Ateco**.

La **convenienza** e quindi l'interesse a **separare la contabilità** sussiste normalmente per i contribuenti che esercitano **attività con limiti alla detrazione**, come nel caso di **attività esenti Iva**, esercitate accanto ad altre attività **normalmente imponibili**, al fine di evitare gli effetti negativi derivanti dal **pro-rata di detrazione**, di cui all'[articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972](#).

Ipotizzando infatti una società con **volume d'affari dell'attività imponibile pari a 100.000 euro**, uguale al volume d'affari dell'attività esente (e quindi **pro-rata del 50%**), e con Iva acquisti riferibile all'attività imponibile pari a 10.000 euro e riferibile all'attività esente pari a 2.000 euro, **separando le attività** l'Iva detraibile ammonterebbe a **10.000 euro**, contro i 6.000 euro nel caso di **applicazione del pro-rata**.

Accanto alla disciplina generale che regola la **separazione facoltativa**, è prevista un'agevolazione per il **settore immobiliare**, caratterizzato da questi codici attività:

- **41.20.00 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali,**
- **68.10.00 – Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri,**
- **68.20.01 – Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto).**

Secondo la **disciplina generale**, infatti, sarebbe ammessa la separazione esclusivamente nel caso di esercizio di attività appartenenti a **codici diversi**. Al fine di evitare i negativi effetti derivanti dall'applicazione del pro-rata di detrazione nel settore immobiliare, però, la norma prevede, per i soggetti che effettuano **locazioni, o cessioni**, esenti da imposta e locazioni, o cessioni, imponibili di **fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa**, la possibilità di optare per la separazione delle attività, in base alla tipologia delle immobili oggetto della locazione/cessione, pur ricomprese nell'ambito dello stesso codice Ateco 2007

Le **conseguenze contabili** derivanti dall'adozione della contabilità separata ai fini Iva sono:

- **numerazione separata delle fatture e tenuta di registri Iva separati;**
- **liquidazioni Iva separate;**
- **unicità del versamento Iva mensile/trimestrale**, con possibilità di compensazione delle posizioni di debito/credito;
- **presentazione di un'unica dichiarazione Iva** composta da un modulo per ogni attività esercitata, ma un **unico quadro VH dedicato alle liquidazioni periodiche**.

Inoltre, se la **separazione** è adottata per **obbligo**, il contribuente può scegliere di **liquidare trimestralmente l'Iva per un'attività e mensilmente per l'altra**, facendo riferimento al volume d'affari specifico di ciascuna attività; se la separazione è invece **facoltativa** è necessario far riferimento al **volume d'affari complessivo** di tutte le attività esercitate e le **liquidazioni saranno mensili o trimestrali per tutte le attività esercitate**.

Per quanto riguarda i **rapporti tra le attività separate**, premesso che ai fini della detrazione Iva, i beni e i servizi acquistati vanno imputati all'attività cui si riferiscono, in caso di acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente, la relativa detrazione Iva è ammessa nei limiti della

parte imputabile alla medesima attività; imputazione da effettuarsi sulla base di **elementi oggettivi, concreti e analitici** e, solo in via residuale, in base al volume d'affari maturato da ciascuna attività.

Con riferimento all'eventuale **passaggio di beni da un'attività all'altra**, si evidenzia che vi è obbligo, con l'eccezione di attività soggetta a ventilazione, di **fatturazione** in base al valore normale dei beni, e di **registrazione**.

Assumono rilevanza anche le **prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'attività separata**, ma solo nel caso di **servizio effettuato a favore di un'attività con detrazione Iva ridotta o forfetizzata**, con conseguente assoggettamento a Iva, in base al loro valore normale, **nel momento della loro ultimazione**.

Tali **passaggi interni** non concorrono in ogni caso alla formazione del volume d'affari.

La **separazione facoltativa** delle attività opera dal **1° gennaio dell'anno in corso in cui si esercita l'opzione** (tranne inizio in corso d'anno), si esercita con **comportamento concludente e vincola per 3 anni con rinnovo automatico** per ciascun anno successivo, salvo revoca.

È in ogni caso **necessario comunicare l'opzione nella prima dichiarazione Iva utile**, nell'ambito del **quadro VO**.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Rimborso dell'euroritenuta e voluntary disclosure***

di **Luigi Ferrajoli**

Seminario di specializzazione

## I PRINCIPI DI PROCEDURA CIVILE NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria, la quale, erroneamente, nega ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia ed aderenti alla procedura di **collaborazione volontaria** il rimborso della ritenuta subita in un altro Paese dell'UE sui redditi di capitale di fonte estera – la c.d. “**euroritenuta**”, la recente giurisprudenza tributaria sta progressivamente assumendo sul punto un **orientamento favorevole al contribuente**.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate giustifica il mancato diritto al rimborso dell'euroritenuta – disciplinata a livello comunitario dalla **Direttiva 2003/48/CE** e recepita nell'ordinamento interno tramite il **D.Lgs. 84/2005** – applicata sui **redditi di capitale conseguiti all'estero** per coloro che hanno aderito all'istituto della **collaborazione volontaria**, considerando “*l'istanza di rimborso inammissibile in quanto in contrasto con la procedura di collaborazione volontaria perfezionata [...] e per il fatto che l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio stesso*” (si veda la posizione dell'Agenzia delle Entrate riportata nella **sentenza n. 309/2017 della CTP di Varese, Sez. III**).

Quanto sopra è stato smentito dall'**Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti (AIDC)** con la **norma di comportamento n. 208 del Febbraio 2020**, nella quale si riferisce che l'**istituto della voluntary disclosure** e quello dell'**accertamento con adesione** non sono sovrapponibili per molteplici motivi, quali, a titolo esemplificativo, il fatto che “*l'accertamento con adesione è un procedimento che prende avvio con una contestazione, assente nel caso della voluntary*” e che **mentre “l'accertamento con adesione ha lo scopo di mediare tra interpretazioni diverse di circostanze che l'Agenzia delle Entrate abbia già accertato, la voluntary disclosure aveva lo scopo di permettere al contribuente di operare un ravvedimento operoso “speciale” [...]**”.

Inoltre, come testimoniato dal **recente orientamento della giurisprudenza tributaria**, la tesi fatta propria dall'Amministrazione Finanziaria non è assolutamente condivisibile, poiché il diniego di rimborso dell'euroritenuta ai soggetti che hanno aderito alla procedura di collaborazione volontaria darebbe origine ad una fattispecie di **doppia imposizione** il cui divieto è disposto dall'[articolo 10 D.Lgs. 84/2005](#).



Per di più, l'argomentazione dell'Agenzia delle Entrate finalizzata ad escludere la suddetta possibilità di rimborso *“è in contrasto con le stesse interpretazioni dell'Agenzia che, con la circolare n. 55/E del 30.12.2005 evidenziava che l'applicazione dell'euroritenuta non impediva allo Stato italiano di assoggettare a tassazione gli stessi redditi secondo la propria legislazione interna, fatta salva l'osservanza del trattato, ossia avendo cura di assicurare l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito”* (sentenza n. 309/2017 della CTP di Varese, Sez. III).

Inoltre, le più recenti sentenze emesse dai giudici di merito **accolgono i ricorsi proposti dai contribuenti** avverso il diniego dell'Agenzia delle Entrate della possibilità di ottenere, a seguito dell'adesione alla procedura di collaborazione volontaria, il rimborso dell'imposta scontata all'estero.

A titolo esemplificativo, si richiama la **sentenza n. 4629/2019 della CTR Lombardia**, in cui si afferma che *“nel caso di specie le disponibilità finanziarie detenute dal ricorrente in Svizzera sono state assoggettate a ritenuta alla fonte in quel Paese, conformemente alla Direttiva 2003/48/CE del 3/6/04 (c.d. “euroritenuta”): successivamente il ricorrente ha versato l'imposta stabilita dall'AF in relazione a fronte di quegli stessi redditi, a seguito della sua adesione alla c.d. voluntary disclosure. Si configura quindi una situazione di doppia imposizione, in contrasto con quanto espressamente previsto nell'articolo 10 D.Lgs. 84/2005. Conformemente a quanto stabilito in detto articolo, dunque, deve riconoscersi al ricorrente il diritto delle imposte versate all'estero”*.

Alla medesima conclusione è giunta anche la **CTP di Milano nella sentenza n. 4569/2019**, che, nel riconoscere il **diritto del contribuente a vedersi rimborsate le somme** versate all'estero a titolo di euroritenuta anche a seguito dell'adesione alla procedura di collaborazione volontaria, ha precisato che **il richiamo effettuato dall'Amministrazione Finanziaria all'articolo 165 Tuir**, che disciplina il **credito di imposta per i redditi prodotti all'estero**, è erroneo e non applicabile alla fattispecie oggetto d'esame.

Infatti, **ad avviso dell'Agenzia delle Entrate**, poiché l'euroritenuta è *“assimilabile ad un credito di imposta estero, non poteva essere rimborsata, in quanto l'articolo 165 Tuir prevede che, necessariamente, per il riconoscimento del credito di imposta estero, debba essere presentata dichiarazione dei redditi in Italia, secondo il disposto del comma VIII del citato articolo 165 Tuir”*.

Tuttavia, **tale norma non si applica alla fattispecie qui esaminata** in quanto essa concerne i soli redditi di origine estera che devono essere dichiarati in Italia e non, invece, anche ai redditi derivanti da **strumenti finanziari** – quali i **redditi di capitale oggetto di voluntary disclosure** – poiché questi ultimi, soggetti ad **imposte sostitutive o ritenute** nello stato della fonte, non sono poi oggetto di dichiarazione.



## RASSEGNA RIVISTE

### ***I limiti della compensazione legale in caso di contestazione del credito***

di **Angelo Ginex**



**ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**  
Contraddittorio, tutela e garanzie del contribuente

**IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA 4%** anziché € 190,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**

**ABBONATI ORA**

#### **Articolo tratto da “Accertamento e contenzioso n. 67/2020?”**

L'istituto della compensazione rappresenta indubbiamente un importante strumento a disposizione delle imprese, poiché consente di ottimizzare la gestione della liquidità attraverso la monetizzazione dei crediti tributari da esse vantati.

In via generale, la possibilità di fare ricorso alla compensazione, intesa quale istituto che permette all'Amministrazione finanziaria e al contribuente, che siano contestualmente creditore e debitore l'uno dell'altro in forza di distinti rapporti giuridici, di estinguere le rispettive obbligazioni, è contemplata dall'articolo 8, comma 1, L. 212/2000.

Tale disposizione, che opera un rinvio alla comune disciplina del codice civile, ha carattere generale e valore immediatamente precettivo, essendo finalizzata a legittimare la compensazione in tutte quelle ipotesi che non abbiano già ricevuto una specifica regolamentazione. È verosimile infatti che il Legislatore abbia introdotto la previsione in parola al fine di consentire l'esercizio di tale facoltà anche per tutta una serie di fattispecie non espressamente previste dalla legge. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “Accertamento e contenzioso n. 67/2020?”](#)

**Accertamento**

Il controllo dei costi pluriennali, tra conservazione dei documenti e poteri dell'Amministrazione finanziaria *di Maurizio Tozzi*

D.L. Rilancio. Lo sdoppiamento dei termini di accertamento: scissione fra emissione e notifica *di Gianfranco Antico*

## **Riscossione**

I limiti della compensazione legale in caso di contestazione del credito *di Angelo Ginex*

La nuova proroga Covid-19 dei termini di sospensione della notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure esecutive *di Sandro Sciancalepore*

## **Istituti deflattivi**

Rivalsa dell'Iva *ex post* contro fattura integrativa *di Marco Peirola*

Strumenti deflattivi: la causa di non punibilità necessita del pagamento anticipato e non a processo avviato *di Gianfranco Antico*

## **Contenzioso amministrativo e tributario**

Omesso versamento delle ritenute: no all'applicazione retroattiva del D.Lgs. 158/2015. Deve essere provata la consegna delle certificazioni *di Naima Marconi*

Prova documentale nel processo tributario: scrittura privata, disconoscimento e data certa *di Luigi Ferrajoli*

## **Contenzioso penale tributario**

Riciclaggio e reati tributari: la Cassazione ne conferma la compatibilità *di Luigi Ferrajoli*

Aspetti controversi del reato di omessa dichiarazione *di Maria Erika De Luca e Gianrocco Rossetti*

## Osservatorio

L'osservatorio di giurisprudenza *di Mara Pilla*